VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 luglio 2006 presso gli uffici dalla Confindustria di Cosenza:

- per l'ANCE Cosenza della Confindustria Cosenza, il Presidente geom. Giuseppe Gaglioti, dal geom. Natale Mazzuca e dal geom. Nicola Mazzuca, assistiti dal dr. Rosario Branda e dal dr. Pierpaolo Mottola della Conlindustria Cosenza;
- per la FILLEA CGIL Cosenza il segretario sig. Emilio Maccarrone e il sig. Umberto Calabrone;
- per la FILLEA CGIL Sibari Pollino il segretario sig. Giuseppe Guido;
- per la FILCA CISL Cosenza il segretario sig. Enzo Pelle e il sig. Pasquale Costabile;
- per la FENEAL UIL il segretario sig Bruno Marte;

Premesso che

- in data 23.03.2006 è stato sottoscritto l'accordo nazionale di rinnovo del CCNL 20.05.2004 per le imprese edili e affini che sancisce, al punto III, le modalità di rinnovo dei Contratti Collettivi Provinciali:
- a seguito di detta sottoscrizione le parti hanno convenuto di ridefinire alcune ternatiche di competenza territoriale tra cui, nello specifico, gli importi dell'elemento Economico Territoriale, della indennità sostitutiva di mensa e dell'indennità sostitutiva di trasporto.

Tanto premesso, dopo ampia e approfondita discussione e a seguito dei vari incontri intervenuti, le parti concordano quanto segue:

EFT

Prendendo come base di calcolo i minimi di paga base e stipendio al 01 marzo 2006 e con riferimento alla vigente contrattazione territoriale, relativa al salario variabile, le parti hanno preso a riferimento indicatori e parametri che consentano di rilevare in modo specifico l'andamento economico del comparto edile, in funzione dell'andamento congiunturale del settore e delle sue ipotizzabili evoluzioni, dei livelli occupazionali esistenti e degli indicatori economico sociali relativi al mercato del lavoro locale, quali, a esempio:

- numero dei lavoratori e dello imprese iscritte alle Casse Edili;
- numero delle ore lavorate e relativo monte salari;
- numero complessivo dei bandi di gara pubblicati;
- investimenti nel settore;
- coefficiente infortuni;

si è convenuto di rinegoziare il valore dell'EET nella misura complessiva del 3% (TRE per cento) da calcolarsi sui minimi di paga base e stipendio vigenti al 01 marzo 2006. I nuovi importi dell'EET entreranno in vigore a decorrere 01 luglio 2006.

Le parti si danno atto che la struttura dell' EET, così come specificato nel presente contratto, è coerente con la vigente disciplina contemplata dalla Legge 23 maggio 1997, n.135, art.2, e successive integrazioni e modifiche, in materia di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare in funzione della quale è riconosciuta la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo.

and Mas

A decorrere dal 01 settembre 2007, ove venga mantenuto l'attuale trend degli indicatori presi a riferimento e previo incontro di verifica di merito da tenersi prima della data precedentemente indicata, è ipotizzabile un ulteriore aumento dell'EET nella misura massima del 4% da calcolarsi sempre sui minimi di paga base e stipendio vigenti al 01 marzo 2006. L'importo e la decorrenza di tale successivo incremento, ove applicato, dovranno discendere da specifico accordo scritto tra le Organizzazioni territoriali sottoscrittrici del presente verbale.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Forme restando le pattuizioni di cui all'art.10 del CCPL vigente per le imprese edili e affini della Provincia di Cosenza, le parti concordano di stabilire a decorrere dal 01 luglio 2006 un importo a titolo di "indennità sostituiva di mensa" pari a € 3,60 (€ tre/60), € 0,45/ora, da corrispondere al dipendente per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. L'importo di cui sopra assorbe quello precedentemente vigente e sarà erogato secondo i termini e in presenza delle condizioni indicate nell'art.10 prima citato.

INDENNITA' DI TRASPORTO

Ferme restando le pattuizioni di cui all'art.15 del CCPL vigente per le imprese edili e affini della Provincia di Cosenza, di stabilire a decorrere dal 01 luglio 2006 un importo a titolo di "indennità sostituiva di trasporto" pari a € 1,80 (€ uno/80), € 0,225/ora, da corrispondere al dipendente per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. L'importo di cui sopra assorbe quello precedentemente vigente e sarà erogato secondo i termini e in presenza delle condizioni indicate nell'art.15 prima citato.

Letto, confermato e sottoscritto.

+ 10/10 / "F-

FILLEA CGIL Sibari Pollino

FILCA CISL Cosenza

FENEAL UIL Cosenza